

COMUNE DI CITTAREALE
PROVINCIA DI RIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in prima convocazione

Del 30.11.2020

Seduta Ordinaria

L'anno **duemilaventi** addì **trenta** del mese di **novembre** alle ore **9,30** e ss. in Cittareale presso la tensostruttura in loc. Ricci, si è riunito il Consiglio in videoconferenza secondo le disposizioni dell'art. 73 del D.L. n. 18/2020.

N. 29

OGGETTO

**Approvazione schema atto
costitutivo e Statuto
dell'Unione dei Comuni.**

Convocatosi il Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 39 comma 3, D.lgvo 267/2000, si è il medesimo ivi congregato.

Fatto l'appello nominale risultano

	Presenti	Assenti
1) NELLI Francesco	x	
2) MARCONI Emidio	x	
3) DAFANO Valentina	x	
4) CORRARETTI Matteo	x	
5) TARTAGLIA Silvestro	x	
6) GUIDONI Paolo Michele		x
7) CENFI Lorenzo	x	
8) CAMPONESCHI Antonio	x	
9) COCOCCIONI Giancarlo		x
10) GIANFERRI Isabella		x
11) DI GIAMBATTISTA Andrea		x

Assiste all'adunanza in videoconferenza la Dott.ssa Maria PICCHI Segretario Comunale.

Il Sig. Nelli Francesco visto che il numero degli intervenuti è legale per deliberare in prima convocazione assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

COMUNE DI CITTAREALE

PROV. DI RIETI

Deliberazione C.C. n. 29 del 30.11.2020

OGGETTO: Approvazione schema atto costitutivo e Statuto dell'Unione dei Comuni.

Il Consigliere Cococcioni Giancarlo consegna una nota prot. 9228 del 30.11.2020, da allegare ai verbali relativi alla discussione dell'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno;

Atteso che nessun consigliere chiede di intervenire il Sindaco pone ai voti la proposta:

PRESENTI: n. 7

ASSENTI: n. 4

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di approvare l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione dei Comuni Valle del Velino, così come allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, dando mandato al Segretario Comunale del Comune Capofila di procedere alla stipula;

2. Di dare atto che si provvederà con successivi atti consiliari al conferimento di funzioni e attività all'Unione rilevando, altresì, che le funzioni e i servizi trasferiti saranno in sede di prima istituzione quelli citati all'art. 10 dello Statuto;

3. Di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art.6 comma 5 del D.lgs 267/2000, ad esecutività della presente deliberazione, lo Statuto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio di tutti i comuni aderenti, per trenta giorni consecutivi, entrando in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione on line di tutti i Comuni aderenti, e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;

4. Di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni di Castel Sant'Angelo, Borgovelino, Antrodoto e Micigliano;

5. Di trasmettere, altresì, la presente deliberazione al Revisore dei Conti ed alle rappresentanze sindacali e provinciali;

6. Di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni sull'albo pretorio on line e sul sito internet Sezione Amministrazione Trasparente.

Successivamente, rilevata l'urgenza, su proposta del Sindaco, Il Consiglio Comunale, previa separata votazione:

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme e nei modi di legge;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Comune di Cittareale
Provincia di Rieti

Arrivo

Prot. n. **0009228** del **30-11-2020**

Catalogazione 1 - 1

Al sindaco del
Comune di Cittareale
Piazza S. Maria, 2
02010 - Cittareale (RI)

Al Segretario Comunale

Ai colleghi consiglieri

e, pc S.E. Il Prefetto di Rieti
Piazza Cesare Battisti
02100 - Rieti

Oggetto: Consiglio comunale del 30.11.2020 – Da allegare ai verbali relativi alla discussione dell'odg.

I sottoscrittenti consiglieri di minoranza Cococcioni Giancarlo e Gianferri Isabella comunicano che non parteciperanno alla discussione degli argomenti posti all'odg di questa seduta in segno di protesta sui modi di convocazione, messa a disposizione dei documenti, nonché per le scarse precauzioni nelle modalità di riunione in piena pandemia, tra l'altro con una situazione epidemiologica abbastanza pesante per il nostro comune.

Ormai da tempo protestiamo invano, ricordiamo le estenuanti discussioni che sono state effettuate sull'argomento nelle ultime sedute e le conseguenti richieste che non hanno avuto alcun seguito.

Infatti non si possono tenere consigli comunali con tanti punti all'odg, convocati in tempi stretti, anche se nei limiti di legge, per trattare argomenti complessi ed importanti mettendo a disposizione i documenti soltanto 24 ore prima delle sedute ed oltretutto non sempre.

La cosa sembrerebbe fatta di proposito per impedirci l'esercizio dei diritti e doveri dei consiglieri prevista dal decreto legislativo 2676/2000, diversamente non si spiega questa ostinazione.

Tra l'altro vogliamo denunciare pubblicamente anche le modalità di verbalizzazione degli interventi dei consiglieri che sono stati adottati in questa legislatura, ci riferiamo ai verbali di seduta usati per non riportare interventi puntuali sui verbali propri dell'argomento in discussione (forse per eliminare interventi scomodi), interventi sintetizzati in modo ridicolo e striminzito su discussioni magari durate molto tempo.

Comunque relativamente alla seduta odierna:

- Convocazione in sessione ordinaria protocollo del 24 novembre '20, in realtà conosciuta dai sottoscritti il 25, con 8 punti complessi ed importanti, a nostro giudizio da esaminare attentamente e responsabilmente e, come se non bastasse il 27 novembre è stata inviata anche un'integrazione di un ulteriore punto.
- I documenti ci sono stati consegnati il 27 novembre '20 alle ore 14.00 dal sindaco sulla porta del comune.
- La documentazione è incompleta, mancante di allegati ed elaborati tecnici, addirittura per il punto n. 8 non ci è stata consegnata neanche la proposta di delibera.

A nostro giudizio alcune iniziative andrebbero approfondite e riflettute, oltre che discusse in modo serio e razionale.

Elenchiamo alcuni esempi:

- Uso dell'avanzo di amministrazione, attenzione, speriamo che sia reale e che non ci ritroviamo poi a reintegrarlo con tasse e balzelli, capiamo che servirà per la campagna elettorale, ma speriamo che a pagarla non siano poi i cittadini.
- Unione dei comuni: una scelta dettata da motivi personali e di contrasto con comuni limitrofi e non da una reale esigenza di funzionamento ed integrazione nonché di affinità e continuità territoriale. Mi sembra un'isola nell'oceano, non abbiamo molta affinità con la bassa valle.
- Struttura per l'emergenza, un'altra struttura che non si capisce bene a cosa serve e come verrà poi gestita (tensostruttura boh?). Finito il periodo delle vacche grasse chi sopporterà i costi? Servirà per quali emergenze? Non era meglio farsi donare qualcosa di più utile forse che tenere una cosa inutilizzata in attesa della prossima catastrofe. Non era meglio predisporre un'area attrezzata per le emergenze. Ci sembrano altri soldi buttati !!!!

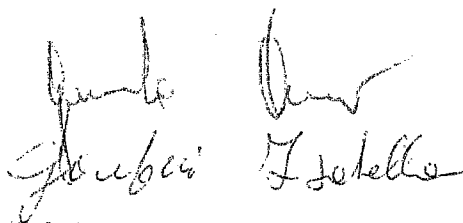
Chiediamo scusa per le strane modalità in cui siamo costretti ad operare, ma non c'è peggior sordo di chi non vuole sentire.

Buon lavoro,

Cittareale li, 30.11.2020.

Cococcioni Giancarlo

Gianferri Isabella



**Comune di Cittareale
(PROVINCIA DI RIETI)**

Deliberazione di C.C. n. 29 del 30.11.2020

Oggetto: Approvazione schema atto costitutivo e Statuto dell'Unione dei Comuni

Parere del Responsabile dell'Area Servizi Affari Legali e Servizi Sociali in ordine alla proposta di deliberazione

Il Responsabile dell'Area Servizi Affari Legali e Servizi Sociali, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000, come sostituito dall'art. 3, co. 1, lett. b), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213, esprime **PARERE FAVOREVOLE** di regolarità tecnica sulla proposta della deliberazione di cui all'oggetto.



**Il Responsabile del Servizio
Avv. Domenica Cervelli**

Domenica Cervelli

Cittareale, lì 24.11.2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che i Comuni di Castel Sant'Angelo, Borgovelino, Antrodoto, Micigliano e Cittareale fanno parte della Comunità Montana del Velino;

Richiamata la Legge Regionale del 31 dicembre 2016 n. 17 (Legge di stabilità regionale 2017), la quale abolisce le comunità montane e le trasforma in unione di comuni montani;

Valutato come:

- dalla nascita della citata Comunità Montana sono trascorsi molti anni ed oggi i Comuni sono chiamati ad operare in nuove realtà quali il decentramento amministrativo, il federalismo, sistemi di programmazione delle linee di sviluppo economico e sociale basati su nuovi strumenti sempre più direttamente legati alle regole di appartenenza alla Comunità Europea;

- in un tale contesto, dove è necessario prestare attenzione alle nuove modalità di programmazione che si sono ormai consolidate e che si basano su entità territoriali minime costituite da una pluralità di comuni, diviene prioritario pertanto:

- 1) assicurare al nostro sistema territoriale una governance adeguata, in grado di dialogare con autorevolezza con gli altri soggetti presenti sul territorio e con livelli istituzionali superiori;
- 2) valorizzare meglio le nostre eccellenze, senza sacrificare le singole municipalità;
- 3) ottimizzare la gestione dei servizi in termini di maggiore efficacia ed efficienza, alla luce della difficile situazione economica generale;

Considerato che oggi il modello organizzativo dell'Associazione non appare più idoneo in quanto è:

- una forma di collaborazione intermedia tra la semplice convenzione per la gestione associata di un servizio e l'Unione di Comuni;

- un contenitore privo di personalità giuridica, all'interno del quale le amministrazioni possono raccogliere più convenzioni;
- un libero patto tra enti locali privo di valore istituzionale;
- una soluzione equilibrata in avvio, utile soprattutto nella fase sperimentale in cui più comuni "imparano" a collaborare tra loro, superando i limiti del localismo;

Considerato come la normativa italiana più recente indirizzi fortemente verso modelli di gestione associata ed in particolare verso la formula dell'Unione;

Vista la Legge n. 56/2014 ed in particolare l'art. 1, comma 107, che stabilisce i limiti demografici delle Unioni dei Comuni;

Valutato come l'Unione dei Comuni sia:

- 1) una formula prevista dal legislatore nazionale (art. 32 Testo Unico degli Enti Locali) dotata di una personalità giuridica a sé stante;
- 2) un ente locale con organi politici di riferimento in grado di assicurare un'elevata rappresentatività politica all'area vasta e proprie risorse (umane, strumentali e finanziarie), quindi una forma di collaborazione più stabile;
- 3) un ente che si affianca ai Comuni per dare loro più forza e peso politico;
- 4) la naturale evoluzione rispetto alla formula dell'Associazione per migliorare la qualità del governo complessivo del territorio e massimizzare i livelli di efficacia e di efficienza conseguibili con riferimento ai servizi erogati;

Considerato, inoltre, che l'Unione, rispetto all'Associazione, è caratterizzata da:

- una maggiore stabilità politico istituzionale;
- una struttura organizzativa più autonoma e coesa;
- processi decisionali semplificati, a livello sia politico che tecnico;
- tempi di funzionamento meno lunghi;

Rilevato che tale attività ha portato ed effettuare incontri con i singoli Comuni, con le singole giunte comunali e all'elaborazione di una proposta di bozza di Statuto dell'Unione;

Richiamato l'articolo 5 comma 7 del D.L. n. 78/2010 che prevede che: *"Agli amministratori di Comunità Montane e di Unione di Comuni e, comunque, di enti territoriali diversi da quelli dell'art. 114 della Costituzione aventi per oggetto la gestione di servizi e funzioni pubbliche, non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti, in qualsiasi forma siano essi percepiti"*;

Atteso che, con comunicazione inviata dal Comune di Castel Sant'Angelo in data 14.10.2020, acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 7821, sono state trasmesse le bozze dell'Atto Costitutivo e dello Statuto dell'Unione dei Comuni;

Esaminata la bozza di Atto costitutivo, allegato A) alla presente deliberazione;

Esaminata la bozza di Statuto allegato B) alla presente deliberazione;

Rilevato che l'art. 2, comma 1, dello Statuto prevede che lo stesso debba essere approvato dai Consigli Comunali partecipanti con le procedure e la maggioranza richiesta per le modifiche statuarie;

Visto il Decreto legislativo n. 267/2000;

Visto il Decreto Legge del 31.05.2010 n. 78, convertito in Legge del 30.07.2010 n. 122 *“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”*;

Visto il Decreto Legge del 6.07.2011 n. 98 convertito in Legge del 15.07.2011 n. 111 *“Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”*;

Visto il Decreto Legge del 13 agosto 2011 n. 138, convertito in Legge 14.09.2011 n. 148 *“Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo”*;

Vista la Legge del 7.04.2014 n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di Comuni”*;

Vista la Legge Regionale del 31 dicembre 2016 n. 17 (Legge di stabilità regionale 2017);

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli allegati pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile di cui all'art. 49 del D.lgvo n. 267/2000;

Con voti espressi nelle forme previste dallo Statuto

D E L I B E R A

1. Di approvare l'atto costitutivo e lo Statuto dell'Unione dei Comuni Valle del Velino, così come allegati al presente atto quali parti integranti e sostanziali dello stesso, dando mandato al Segretario Comunale del Comune Capofila di procedere alla stipula;

2. Di dare atto che si provvederà con successivi atti consiliari al conferimento di funzioni e attività all'Unione rilevando, altresì, che le funzioni e i servizi trasferiti saranno in sede di prima istituzione quelli citati all'art. 10 dello Statuto;

3. Di dare atto, altresì, che ai sensi dell'art.6 comma 5 del D.lgs 267/2000, ad esecutività della presente deliberazione, lo Statuto sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio di tutti i comuni aderenti, per trenta giorni consecutivi, entrando in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione on line di tutti i Comuni aderenti, e inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;

4. Di trasmettere la presente deliberazione ai Comuni di Castel Sant'Angelo, Borgovelino, Antrodoco e Micigliano;

5. Di trasmettere, altresì, la presente deliberazione al Revisore dei Conti ed alle rappresentanze sindacali e provinciali;

6. Di pubblicare la presente deliberazione per 15 giorni sull'albo pretorio on line e sul sito internet Sezione Amministrazione Trasparente.

Successivamente,

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**Traccia per la definizione dell'Atto costitutivo e dello Statuto
dell'Unione di Comuni**

(estratto da Guida Normativa ANCI-Maggioli)

Schema per la redazione dell'Atto Costitutivo dell'Unione

ATTO COSTITUTIVO DELL'UNIONE _____

L'anno _____ addì _____ del mese di _____, nella sede Municipale del Comune di _____ e nell'ufficio di Segreteria, innanzi a me Dott./Dott.ssa _____, notaio in _____ iscritto al Collegio Notarile in _____, sono comparsi i Signori:

Sig. _____, nato a _____ il _____, *il quale dichiara di agire nel presente atto nella sua veste di Sindaco del Comune di _____, con sede in _____, via _____ n. _____, ove domicilia per la carica, codice fiscale e partita IVA _____ in nome, per conto ed interesse del quale agisce nel presente atto, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ del _____, che in copia autenticata d'ufficio si allega al presente atto sotto la lett. a);*

Sig. _____, nato a _____ il _____
(ripetere quanto sopra secondo il numero dei Comuni costituenti l'Unione) _____ lett. b).

I comparenti cittadini italiani, della cui identità personale e poteri io notaio sono certo, i quali d'accordo fra loro e con il mio consenso rinunciano all'assistenza di testimoni a questo atto, convengono e stipulano quanto segue:

viene costituita tra i Comuni di _____, l'Unione dei Comuni denominata "_____", Ente locale autonomo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 del Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti locali, Dlgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

L'Unione ha personalità giuridica di diritto pubblico e fa parte del sistema italiano delle Autonomie locali.

Essa ha sede in _____, via _____
(oppure sede provvisoria nei locali messi a disposizione dell'Amministrazione comunale di _____) oppure: la sede dell'Unione è individuata da apposita delibera dell'Unione all'interno del territorio della stessa.

L'Unione è costituita per l'esercizio di funzioni e servizi propri dei Comuni che la compongono, indicate nell'apposito Statuto ed ha lo scopo di promuovere la progressiva integrazione tra i Comuni aderenti, al fine di gestire con efficacia ed efficienza l'intero territorio dell'Unione.

I servizi, le funzioni, le attività, l'organizzazione, il funzionamento, le finanze dell'Unione ed i rapporti tra l'Unione e i Comuni che vi aderiscono sono disciplinati dallo Statuto dell'Unione, previsto dall'art. 32 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i. che, unitamente al presente atto costitutivo, è stato approvato dai singoli Consigli comunali, con il voto favorevole dei _____ dei Consiglieri assegnati.

Lo statuto viene allegato al presente atto sotto la lett. __) quale parte integrante e sostanziale, previa lettura datane ai comparenti che lo firmano con me notaio.

Le parti intervenute precisano che le norme statutarie richiamate troveranno applicazione purché compatibili con le sopravvenute disposizioni normative.

L'Unione è costituita per un periodo non superiore a _____ anni oppure per un periodo di anni _____ o a tempo indeterminato. In qualunque momento i Comuni uniti possono addivenire alla fusione, nei modi di legge, ovvero procedere allo scioglimento della forma associativa.

I comparenti mi dispensano dalla lettura degli allegati (a) b) c) ecc. ____ ad eccezione dell'allegato ____ (statuto).

Le spese del presente atto e conseguenti sono a carico della Unione di Comuni e verranno anticipate dal Comune di _____ per consentire gli adempimenti consequenziali al presente atto ed essere successivamente rimborsate dall'Ente così costituito.

Scritto da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su n. ____ fogli resi legali per n. ____ facciate intere e sin qui righe _____ della _____.

_____ spazio per eventuali postille da barrare se non utilizzato _____

Il Sindaco del Comune di _____

Il Sindaco del Comune di _____

ecc..

Il notaio _____ Dott./Dott.ssa _____

Allegati:

Delibera C.C. n. ____ del _____ del Comune di _____

Delibera C.C. n. ____ del _____ del Comune di _____

Bozza di schema per la redazione dello Statuto dell'Unione

TITOLO I - PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1 - Natura giuridica dell'Unione

1. Ai sensi dell'art. 32 e s.m.i. del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'unione di comuni è l'ente locale costituito da due o più comuni, di norma contermini, finalizzato all'esercizio associato di funzioni e servizi. Ove costituita in prevalenza da comuni montani, essa assume la denominazione di Unione di Comuni montani e può esercitare anche le specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione e delle leggi in favore dei territori montani.
2. Ogni comune può far parte di una sola unione di comuni. Le unioni di comuni possono stipulare apposite convenzioni tra loro o con singoli comuni.
3. L'unione ha potestà statutaria e regolamentare e ad essa si applicano, in quanto compatibili e non derogati con le disposizioni della legge recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, i principi previsti per l'ordinamento dei comuni, con particolare riguardo allo status degli amministratori, all'ordinamento finanziario e contabile, al personale e all'organizzazione. Lo statuto dell'unione stabilisce le modalità di funzionamento degli organi e ne disciplina i rapporti. In fase di prima istituzione lo statuto dell'unione è approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le successive modifiche sono approvate dal consiglio dell'unione.

Art. 2 - Costituzione

1. Il presente statuto, approvato dai rispettivi Consigli comunali di _____ con le maggioranze richieste per le modifiche statutarie, individua gli organi, le modalità per la loro costituzione, le funzioni e i servizi da svolgere in forma associata, le corrispondenti risorse dell'Unione di Comuni denominata _____, costituitasi ai sensi del citato art. 32 del Tuel.

2. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono; l'adesione di altri Comuni che ne facciano richiesta è subordinata alla modifica o all'approvazione del presente statuto.

Art. 3 - Finalità

1. È compito dell'Unione promuovere la progressiva integrazione fra i Comuni che la costituiscono, al fine di addivenire ad una gestione più efficiente ed efficace, improntata al contenimento dei costi relativi alle funzioni ed alla qualificazione di una offerta diffusa ed omogenea di servizi per le popolazioni interessate.

2. L'Unione di Comuni _____, secondo le norme della Costituzione, della Carta Europea delle Autonomie locali, della normativa sulle Autonomie locali e sulle gestioni associate obbligatorie, nonché del presente statuto, persegue l'autogoverno e promuove lo sviluppo socio economico delle comunità locali, concorrendo al rinnovamento della società e della Repubblica.

3. L'Unione di Comuni _____, con riguardo alle proprie attribuzioni, rappresenta le comunità che risiedono nel territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

4. L'Unione concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi comunali, della Regione _____, dello Stato e dell'Unione Europea e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

5. L'ambito territoriale dell'Unione per lo svolgimento di funzioni e servizi in forma associata, è coerente con il limite demografico minimo indicato dall'art. 1, comma 107, lettera b), della legge 7-aprile 2014, n. 56, salvi il diverso limite demografico ed eventuali deroghe in ragioni di particolari condizioni territoriali individuate dalla Regione.

Art. 4 - Obiettivi prioritari

1. Nell'ottica di garantire un'adequata governance locale, sono obiettivi prioritari dell'Unione:

a) promuovere lo sviluppo socio-economico integrato dei territori dei Comuni facenti parte dell'Unione, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di strutture e attività di interesse generale. A tal fine l'Unione promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente naturale e della salute dei cittadini;

b) favorire la qualità della vita delle popolazioni per meglio rispondere alle esigenze connesse al completo ed armonico sviluppo della persona;

c) armonizzare l'esercizio delle funzioni comunali e dei servizi attribuiti con le esigenze generali dei cittadini, assicurando l'equo utilizzo delle risorse;

- d) gestire ed ampliare le funzioni e i servizi rispetto a quelli precedentemente erogati dai singoli Comuni, favorendone l'efficienza, l'efficacia e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;
- e) promuovere il patrimonio dei centri storici e delle tradizioni economico-culturali locali con particolare riferimento alla valorizzazione dei prodotti tipici e delle peculiarità dei territori ricompresi nell'Unione;
- f) mantenere costanti e produttivi rapporti con i Comuni e le Unioni limitrofe;
- g) individuare forme stabili di collaborazione, con l'Unione/i o con il Comune/i di _____, soprattutto per la promozione e lo sviluppo del territorio di _____.

Art. 5 - Principi e criteri generali dell'azione amministrativa

1. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza ed al contenimento dei costi.
2. In particolare, l'Unione assume il metodo e gli strumenti della programmazione, raccordando la propria azione amministrativa con quella degli Enti pubblici operanti sul territorio; informa i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri Enti pubblici al principio della leale collaborazione; organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; promuove la semplificazione dell'attività amministrativa; osserva il principio della mutua solidarietà nella determinazione di tariffe, imposte e tasse.

Art 6 - Sede, stemma e gonfalone

1. La sede dell'Unione è situata nel territorio del Comune di _____, i suoi organi ed uffici possono riunirsi ed essere situati anche in località diverse, purché ricomprese nell'ambito territoriale dell'Unione.
2. L'Unione è dotata di un proprio stemma e di un proprio gonfalone, approvati dal Consiglio; la riproduzione e l'uso dello stemma e del gonfalone sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art. 7 - Durata

1. L'Unione ha durata fino al _____ oppure a tempo indeterminato. Entro il termine del _____, salvo il diritto di recesso di cui al successivo art. 8, i Comuni deliberano sull'eventuale prosecuzione dell'Unione.

Art. 8 - Recesso

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente, con provvedimento consiliare adottato con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. In caso di recesso da parte di uno o più dei Comuni che hanno costituito l'Unione, la gestione dei rapporti giuridici attivi e passivi in essere e demandati all'Unione, è devoluta, con deliberazione del Comune interessato e salvi i diritti dei terzi, all'Unione che li gestisce fino alla loro naturale scadenza anche per conto del/dei Comune/i recedente/i.

g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione;

h) edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;

i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;

l) i servizi in materia statistica.

2-bis. Sono, inoltre, gestite dall'Unione le seguenti funzioni e servizi:

_____ **(altre eventuali funzioni amministrative e servizi)**

3. I provvedimenti di attuazione relativi alle disposizioni di cui ai commi 2, 2 bis ed al successivo art. 11 sono adottati dai singoli Comuni.

Art. 11 - Ulteriori conferimenti di competenze

1. Ulteriori conferimenti di competenze sono deliberati di norma entro il 30 settembre dai Comuni, con decorrenza dall'anno successivo e si perfezionano mediante deliberazione consiliare di recepimento dell'Unione salvo diverse specificazioni, dalla quale, anche con il rinvio alle eventuali soluzioni transitorie previste da ulteriori atti comunali, emergano le condizioni organizzative e finanziarie idonee ad evitare che nella successione della titolarità dei rapporti possa determinarsi pregiudizio alla regolarità e continuità delle prestazioni e/o servizi che ne derivano.

2. A seguito del conferimento delle competenze, l'Unione diviene titolare di tutte le funzioni amministrative occorrenti alla gestione.

3. Il conflitto di competenza, attivo e passivo, tra l'Unione ed uno o più Comuni, circa la titolarità dell'esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi coinvolti dal trasferimento, è risolto con le modalità di cui al comma 4 dell'art.8.

TITOLO III - ORGANI DI GOVERNO

CAPO I - Organi dell'Unione

Art. 12 - Organi

1. Sono organi dell'Unione, il Presidente, la Giunta e il Consiglio.

CAPO II - Consiglio dell'Unione

Art. 13 - Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto dai Sindaci e da un numero di Consiglieri definito nello statuto, eletti dai singoli consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la rappresentanza delle minoranze e assicurando la prappresentanza di ogni comune.

2. Ciascun Consiglio comunale elegge al proprio interno i membri di sua spettanza adottando modalità di voto che permettano la rappresentanza delle

minoranze. Al fine di assicurare la rappresentanza di ogni Comune viene definito quanto segue:

al Comune spetta l'elezione di x Consiglieri.

al Comune spetta l'elezione di x Consiglieri.

al Comune spetta l'elezione di x Consiglieri.

al Comune spetta l'elezione di x Consiglieri.

al Comune spetta l'elezione di x Consiglieri.

3. Con successivo regolamento possono essere previste eventuali turnazioni in accordo tra i Comuni per l'individuazione di un numero diverso dei componenti del Consiglio dell'Unione fermo restando quanto previsto al comma 1.

4. Il Consiglio dell'Unione adotta un proprio regolamento di funzionamento a maggioranza dei suoi componenti.

Art. 14 - Competenze

1. Il Consiglio determina l'indirizzo politico-amministrativo dell'Unione e ne controlla l'attuazione, adottando gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alle sue competenze e non incompatibili con il presente statuto.

2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi.

3. Il documento programmatico presentato dal Presidente dell'Unione entro 120 giorni dalla sua nomina ed approvato dal Consiglio, costituisce atto di riferimento sul quale il Consiglio esercita le proprie funzioni di indirizzo e controllo sull'azione politico-amministrativa dell'Ente.

4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono periodicamente al Consiglio rapporti generali e per settori di attività, anche sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi di cui al comma 3.

5. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un suo componente eletto dallo stesso Consiglio.

Art. 15 - Diritti e doveri dei componenti del Consiglio

1. I componenti del Consiglio rappresentano l'intera comunità dell'Unione.

2. I componenti del Consiglio esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge secondo le procedure e le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio.

Art. 16 - Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della suddetta condizione risoltrice.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. La decadenza e le dimissioni da Consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di Consigliere appena divenute efficaci.
4. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, in base alle disposizioni di cui all'art. 13, si procede all'elezione di un nuovo Consigliere.
5. Qualunque componente degli organi dell'Unione, che nel corso del proprio mandato, per qualsiasi ragione confluisca, in seno al proprio Consiglio comunale, in Gruppo consiliare diverso da quello originario, può essere revocato dallo stesso Consiglio comunale.

CAPO III - Presidente e Giunta dell'Unione

Art. 17 - Elezione del Presidente

1. Nel corso della prima seduta, convocata e presieduta dal Sindaco o Consigliere più anziano per età, il Consiglio elegge il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono.
2. Il Presidente dell'Unione è eletto a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità, è eletto il Sindaco del Comune con popolazione maggiore. Il Presidente dura in carica sino a quando sia divenuta esecutiva l'elezione del successore.
3. In caso di decadenza del Presidente si procede ai sensi del comma 1 entro 45 giorni dal verificarsi dell'evento decadenziale.

Art. 18 - Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta è composta da ____ Sindaci/Assessori, tra cui un Vice Presidente, scelti tra i componenti dell'esecutivo dei Comuni associati.
2. Il Vice Presidente e gli Assessori sono nominati dal Presidente dell'Unione.
3. Il Presidente dà comunicazione delle nomine al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 19 - Il Presidente

1. Il Presidente è scelto tra i Sindaci dei Comuni associati (ex art. 32, comma 3 del Tuel), è legale rappresentante dell'Unione e svolge le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge e dal presente statuto nelle materie di competenza dell'Unione. Sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione e garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali, strategie concrete di attuazione e loro risultati. È componente del Consiglio dell'Unione.

Art. 20 - Il Vice Presidente (previsione eventuale)

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione, disposta ai sensi di legge.
2. In caso di assenza o di impedimento temporaneo anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono esercitate dall'Assessore più anziano di età.

Art. 21 - La Giunta

1. La Giunta elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio al fine della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di proposta nei confronti del Consiglio, a cui riferisce annualmente sulla propria attività.
2. Il Presidente affida ai singoli Assessori il compito di coadiuvarlo in specifiche materie di competenza dell'ente e di rapportarsi a tal fine con gli organi dell'Unione, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio e di vigilare sul corretto esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente Statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio o del Presidente.

Art. 22 - Dimissioni e revoca della carica di Assessore

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Presidente dell'Unione; esse sono irrevocabili ed hanno effetto dal momento della loro acquisizione al protocollo dell'Unione.
2. Il Presidente provvede alla sostituzione degli Assessori dimissionari o cessati dall'ufficio per altra causa, alla loro revoca o alla modifica delle competenze assegnate, dandone motivata comunicazione al Consiglio secondo quanto previsto dall'art. 18 comma 3.

Art. 23 - Sfiducia, dimissioni e cessazione della carica di Presidente dell'Unione

1. Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale da almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri, escluso il Presidente, viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
2. Le dimissioni del Presidente, indirizzate per iscritto al Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
3. Ogni causa di cessazione dalla carica di Sindaco determina, appena divenuta efficace, la cessazione di diritto dalla carica di Presidente dell'Unione e del

Consiglio; ogni causa di cessazione dalla carica di Presidente dell'Unione determina la cessazione della Giunta.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti, gli organi di governo dell'Unione rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione, fino al loro rinnovo.

Art. 24 - Conferenza dei Sindaci (previsione eventuale)

1. È costituita la Conferenza dei Sindaci come organo dell'Unione.

2. La Conferenza è composta dai Sindaci dei Comuni aderenti in rappresentanza degli Enti associati ed è presieduta da un Presidente eletto dalla Conferenza.

3. La stessa può essere convocata anche su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni associati, previa puntuale indicazione dell'ordine del giorno e predisposizione del relativo atto deliberativo da sottoporre ad approvazione.

4. La Conferenza dei Sindaci stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi per la gestione associata delle funzioni comunali.

5. Ad essa, oltre a quanto previsto dalle leggi, possono essere attribuite dal Consiglio ulteriori competenze. Uno specifico regolamento interno ne disciplina il funzionamento.

Art. 24 bis - Commissioni consultive

1. Con deliberazione del Consiglio possono essere istituite apposite Commissioni consiliari consultive, definendone altresì la relativa competenza e le modalità di funzionamento.

2. Alle Commissioni consiliari consultive sono sottoposti gli argomenti rientranti nelle materie di competenza sottoposte al Consiglio dell'Unione. Le Commissioni esprimono un parere non vincolante.

TITOLO IV - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 25 - Principi generali

1. L'organizzazione degli uffici deve assicurare l'efficace perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo e assunti nell'interesse pubblico generale nonché e dei bisogni della comunità amministrata e dell'utenza, in attuazione dei principi costituzionali di buon andamento delle funzioni assolute e di trasparenza dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione dell'Unione prevede la predisposizione di un sistema di monitoraggio e valutazione del proprio operato.

3. L'ordinamento degli uffici è determinato, nel rispetto della legge, del presente statuto e da uno o più regolamenti deliberati dalla Giunta.

4. L'Unione dispone di uffici propri e può avvalersi degli uffici dei Comuni partecipanti, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 26.

Art. 26 - Principi in materia di gestione del personale

1. L'Unione favorisce la formazione e la valorizzazione della propria struttura tecnico-amministrativa e cura la progressiva informatizzazione delle proprie attività.
2. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono avvalersi dei vigenti istituti del comando, del convenzionamento e della mobilità previsti dalla legge e dai CCNL, nel rispetto dei moduli di relazione sindacale in vigore.
3. Il personale dipendente è inserito nella struttura dell'Unione secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.

Art. 27 - Principi di collaborazione e partecipazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione progressivamente più efficace, efficiente ed economica per la propria organizzazione e per l'organizzazione dei Comuni.
2. Il modello di organizzazione dell'Unione mediante avvalimento degli uffici comunali è subordinato alla stipula di un'apposita convenzione.
3. L'Unione adotta iniziative dirette ad armonizzare i regolamenti comunali e ad unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa tra i Comuni partecipanti.
4. L'Unione favorisce la partecipazione della popolazione residente alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative. Le forme della partecipazione sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.
5. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo alle attività e ai servizi gestiti, lo strumento della Carta dei Servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.

Art. 28 - Direzione dell'Unione

1. Il Presidente dell'Unione, ai sensi del comma 5-ter dell'art. 32 del Tuel, come integrato dal comma 105 della legge n. 56/2014, si avvale del segretario di un Comune facente parte della stessa Unione, salvi gli incarichi per le funzioni di segretario già affidati ai dipendenti dell'Unione o dei Comuni che la costituiscono.

TITOLO V - FINANZE E CONTABILITÀ

Art. 29 - Finanza e fiscalità dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. All'Unione competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.

Art. 30 - Bilancio e programmazione finanziaria

1. L'Unione delibera il bilancio di previsione entro i termini previsti per i Comuni, con quali si coordina se necessario ed opportuno al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio è corredato da una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, funzioni, servizi e singoli interventi.

Art. 31 - Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 32 - Revisione economica e finanziaria

1. Ai sensi di legge, l'Unione si dota di un organo di revisione economica e finanziaria che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di acquisire atti, informazioni e documenti amministrativi dell'Unione e dei Comuni partecipanti.

(Nota: Ai sensi dell'art. 1, comma 110, lett. c, le funzioni dell'organo di revisione per le Unioni formate dai Comuni che complessivamente non superano i 10.000 abitanti, sono svolte da un unico revisore e, per le Unioni che superano tale limite, da un collegio di revisori).

Art. 33 - Affidamento del servizio di tesoreria

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto, secondo la normativa vigente, da un istituto cassiere.

2. I rapporti dell'Unione con il Tesoriere sono disciplinati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

TITOLO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I - Norme Transitorie

Art. 34 - Atti regolamentari

1. Ove necessario, sino all'emanazione di propri atti regolamentari e in assenza di specifica previsione nell'Atto costitutivo, il Consiglio può deliberare, su proposta della Giunta, di adottare provvisoriamente i regolamenti in vigore presso uno dei Comuni che costituiscono l'Unione.

Art. 35 - Sede provvisoria

1. Fino al reperimento di una sede idonea la sede dell'Unione è collocata presso il Comune di _____.

Art. 36 - Fondo Spese

1. Per la gestione dell'esercizio corrente i Comuni partecipanti costituiscono un fondo spese la cui entità è commisurata dal numero degli abitanti di ogni singolo Comune. Il Consiglio dell'Unione delibera, entro due mesi dal suo insediamento un bilancio provvisorio per l'anno _____. Il bilancio ricomprende, oltre al fondo spese, il contributo ministeriale e regionale relativo allo stesso anno ed ogni altra eventuale acquisizione di somme.

2. Il Servizio di tesoreria dell'Unione, fino all'affidamento da parte dell'Unione è svolto dal servizio di tesoreria del Comune di

CAPO II - Norme Finali

Art. 37 - Inefficacia delle norme regolamentari comunali incompatibili

1. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo diversa volontà espressa recata negli atti di trasferimento e fatti comunque salvi i diritti quesiti dei terzi, l'inefficacia delle disposizioni comunali in materia. Tali effetti si producono dal momento in cui divengono esecutivi gli atti regolamentari dell'Unione in materia.

2. In caso residuo conflitti tra disposizioni regolamentari dell'Unione e dei Comuni prevalgono in ogni caso le disposizioni regolamentari approvate dall'Unione.

Art. 38 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di Enti locali.

2. Copia dell'Atto costitutivo dell'Unione e del presente Statuto, nonché copia degli atti che eventualmente ne modificano i contenuti, sono pubblicati nell'Albo dei Comuni partecipanti all'Unione e dell'Unione e inviati al Ministero dell'Interno e all'ANCI.

Delibera di C.C. n. 29 Del 30.11.2020

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to NELLI Francesco

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PICCHI Dott.ssa Maria

Reg. Pub. N. 20

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(articolo 124 del D.L. 267/2000)

Certificasi dal Segretario Comunale che copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale il giorno 13/01/2021 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi fino al 28/01/2021

Cittareale, li 13/01/2021

IL MESSO COMUNALE
F.to CERVELLI Dott.ssa Domenica

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PICCHI Dott.ssa Maria

CERTIFICATO DI ESEGUIBILITA'

Si certifica che la suddetta deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, con eseguibilità immediata ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.L. 267/2000.

Cittareale, li 13/01/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PICCHI Dott.ssa Maria

CERTIFICATO ESECUTIVITA' (ART. 134 comma 3 del Dlgs 267/2000 e ss.mm.ii)

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

Cittareale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PICCHI Dott.ssa Maria

E' copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Cittareale, li 13/01/2021



IL SEGRETARIO COMUNALE
PICCHI Dott.ssa Maria